



COMUNE di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO E
LE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2023

Regolamento precedente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 07/06/2022, in emendamento al regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2014, che abrogava il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n 104 del 21.12.1999.

PARTE GENERALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento provvede a disciplinare le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del Consiglio, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli Consiglieri delle proprie attribuzioni.

Art. 2

Assunzione di funzioni e poteri da parte dei Consiglieri

All'atto della proclamazione i candidati eletti Consiglieri Comunali entrano immediatamente in carica, ma essi assumono in pieno i propri poteri e le proprie funzioni subito dopo la convalida degli eletti che rappresenta il primo adempimento al quale deve provvedere il Consiglio prima di adottare ogni altra deliberazione.

Successivamente, nella medesima seduta, l'adunanza prosegue secondo il seguente ordine dei lavori:

- 1) giuramento del Sindaco ;
- 2) comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta Comunale ;
- 3) presentazione da parte del Sindaco degli indirizzi generali di governo, di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.267/2000.

Art. 3

Presidenza della prima adunanza dopo le elezioni e delle successive

La prima adunanza del Consiglio Comunale dopo la proclamazione degli eletti è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto, che presiede di diritto tutte le sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, se non sia stato nominato il Presidente del Consiglio.

Per le sedute successive, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza compete al Vice Sindaco, quindi all'Assessore Anziano e agli altri Assessori in ordine di anzianità e, in mancanza degli Assessori, al Consigliere anziano.

Art. 4

Consigliere Anziano - Determinazione della anzianità - Attribuzioni

È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4, T.U. n. 570/1960, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della Legge n. 81/1993.

A parità di cifra individuale va rispettato l'ordine di collocazione nella graduatoria di cui innanzi se i Consiglieri appartengono alla stessa lista, altrimenti viene considerata la maggiore età.

Nel caso di assenza o di impedimento del Consigliere anziano, scatta il principio della retrocessione di anzianità tra i Consiglieri nel senso che assume le funzioni chi lo segue per cifra individuale più alta e così via sino al Consigliere che sia presente o non impedito.

SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 5

Luogo delle riunioni

Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono in via ordinaria nell'apposita sala consiliare presso la residenza comunale.

Le sedute possono tenersi in via telematica mediante videoconferenza o modalità mista ai sensi degli artt. 50 e ss. del presente regolamento

Qualora per particolari circostanze o cause di forza maggiore ciò non sia possibile, il Sindaco individua il luogo di riunione dandone notizia al pubblico.

Art. 6

Convocazione

Il Consiglio Comunale è: convocato dal Sindaco nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta ne riscontri la necessità.

Le convocazioni avvengono :

- a) per iniziativa del Sindaco ;
- b) per richiesta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri in carica ;

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della domanda dei

Consiglieri di cui alla precedente lettera b).

Le sedute sono :

- pubbliche: ad esse può assistere il pubblico ;
- segrete: quando si deliberi su persone ovvero lo prescrive la legge. In questo caso non è ammessa la presenza del pubblico;
- aperte al pubblico: come previsto dall'art.15, comma 9 del vigente Statuto Comunale

Gli argomenti da trattare nelle sedute consiliari sono quelli compresi nell'ordine del giorno.

Gli argomenti o le proposte non compresi nel predetto elenco possono essere deliberati solamente dopo 24 ore e dopo averne dato avviso ai Consiglieri.

Art. 7

Termini per gli avvisi di comunicazione

La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi inviati agli indirizzi di posta elettronica istituzionale.

L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi il giorno dopo la prima.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Eccezionalmente, in caso di comprovata necessità, e consentito, per le sessioni straordinarie, emettere avvisi di convocazione almeno tre (3) giorni prima della medesima data.

Per le convocazioni d'urgenza l'avviso verrà inviato almeno 24 ore prima della medesima data.

Art. 8

Deposito e consultazione atti

L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'albo pretorio on line del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta con contemporaneo deposito atti presso la Segreteria Comunale.

Per motivi di più ampia consultazione, gli atti relativi agli argomenti iscritti vengono trasmessi agli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei consiglieri e depositati presso la Segreteria Comunale contestualmente all'avviso della convocazione per rimanervi fino al giorno della discussione medesima, fatta salva l'eventuale incompletezza della documentazione stessa derivante da causa

non imputabile all'Amministrazione Comunale.

Le bozze dei documenti relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo saranno trasmesse on-line nei tempi e con le modalità previsti dal Regolamento di contabilità.

In ogni caso nessuna proposta potrà essere sottoposta a deliberazione consiliare se non verrà trasmessa completa di tutti i documenti necessari per l'esame almeno 24 ore prima della seduta.

Una copia cartacea dei documenti potrà comunque essere rilasciata ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

Art. 9

Numero legale

Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto vengono computati esclusivamente nel numero dei presenti, necessario a rendere legale l'adunanza. I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero legale necessario a rendere valida l'adunanza stessa.

I Consiglieri Comunali che non intervengono a 5 sedute consecutive senza giustificazione sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale.

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Art. 10

Presidenza delle sedute

La Presidenza delle sedute del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, ove non sia stato nominato Il Presidente del Consiglio ai sensi dello Statuto Comunale .

Art. 11

Nomina degli scrutatori

Il Presidente prima di dare inizio all'esame degli argomenti, ed appena aperta la seduta, provvede

alla nomina di 3 scrutatori. Nelle ipotesi di dissenso il Consiglio provvederà con apposita votazione. Gli scrutatori sono scelti tra i Consiglieri presenti.

Se durante la seduta uno o più scrutatori si assentano si provvederà immediatamente alla loro surrogazione.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dirige, modera la discussione sugli argomenti di norma nell'ordine stabilito, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, annunzia il risultato delle votazioni proclamandone l'esito.

Durante la seduta il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, dovrà verificare, specie al momento della votazione, la presenza del numero legale dei Consiglieri. Nell'ipotesi che tale numero sia venuto meno, egli può sospendere momentaneamente la seduta, ovvero nell'ipotesi di assenze non momentanee, dichiararla chiusa.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendo redigere apposito verbale. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine, e anche di ordinarne l'arresto. Di ciò deve essere fatta menzione nel processo verbale.

Art. 13

Disciplina del pubblico

Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico devono astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, alla parte di sala riservata al Consiglio.

Art. 14

Disciplina dei Consiglieri

Se un consigliere turba l'ordine e pronuncia parole sconvenienti, o non rispetta il presente regolamento, il Presidente lo richiama ; nei casi più gravi può interdirlgli la parola.

Nell'ipotesi che il richiamato, nonostante la interdizione di parola, persista nel suo atteggiamento, il Presidente, può disporre l'allontanamento.

Art. 15

Polizia nella sala delle adunanze

Il servizio di polizia nell'aula viene assicurato dagli Agenti di Polizia Municipale i quali eseguono gli ordini impartiti dal Presidente.

La forza pubblica non può entrare nella parte di aula riservata ai Consiglieri se non per ordine del Presidente.

DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E VOTAZIONI

Art. 16

Ordine della trattazione degli argomenti

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione.

Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio può in qualunque momento decidere, con votazione per alzata di mano, di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione, restando però sempre assicurata la precedenza alle proposte dell'autorità governativa e regionale. Sono ammessi a parlare, oltre al proponente, un consigliere in favore e due contro la proposta.

Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente o anche ad altro successivo le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura di urgenza.

Qualora poi la maggioranza dei Consiglieri decida, con votazione per alzata di mano, di non riconoscere i motivi di urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova convocazione, che avrà luogo con l'osservanza dei termini normali stabiliti dalla legge.

Art. 17

Votazioni palesi e votazioni per scrutinio segreto

I Consiglieri votano per alzata di mano, per alzata e seduta o ad alta voce per appello nominale.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene altresì usata ogni qualvolta la legge lo prescriva espressamente.

Il voto per alzata di mano o per alzata e seduta è soggetto a controprova quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando la controprova sia richiesta prima della proclamazione del risultato.

Se rimanga ancora dubbio sul risultato della controprova il Presidente dispone di procedere a votazione per appello nominale.

Si procede a votazione per appello nominale quando questa forma di votazione palese venga chiesta da almeno 5 consiglieri. In tal caso dopo che il Presidente ha indicato il significato del “sì” e del “no”, il Segretario fa l'appello, il Sindaco e gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente ne proclama quindi l'esito.

La votazione segreta è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza dei tre consiglieri scrutatori, procede al loro spoglio accertando che esse corrispondano al numero dei votanti e ne riconosce e proclama l'esito.

Nell'ipotesi in cui le schede deposte nell'urna non corrispondano al numero dei votanti, il Presidente dispone che la votazione venga ripetuta.

Art. 18

Durata degli interventi

Nella discussione di ciascun argomento, il consigliere con diritto di parola deve attenersi ai seguenti limiti massimi di tempo:

30 minuti : relazioni e interventi nella discussione generale concernente il bilancio di previsione del Comune ;

15 minuti: relazioni e interventi nella discussione generale di qualsiasi altro argomento, salvo diversa proposta del Presidente approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, in relazione alla tematica in discussione.

Trascorsi i termini stabiliti nel presente articolo il Presidente sollecita la conclusione dell'intervento per poi riprendere la parola per il proseguimento della discussione.

Art. 19

Chiusura della discussione

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dopo l'eventuale replica da parte sua o del relatore e le eventuali controrepliche della durata massima di 5 minuti dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione la parola potrà essere concessa solo per le dichiarazioni di voto.

Art. 20

Votazione di proposte articolate in più parti

Il voto finale su ogni proposta formalmente articolata in più parti, ha luogo non appena terminata la discussione e la votazione delle singole parti della proposta.

Art. 21

Dichiarazione di voto

I Consiglieri prima della votazione possono fare dichiarazioni di voto. La dichiarazione di voto consiste nel dare una succinta spiegazione del proprio voto, Dopo la dichiarazione di voto non è più ammessa alcuna richiesta di parola.

Nei casi in cui si procede a votazione per scrutinio segreto non sono ammesse dichiarazioni voto.

Art. 22

Dichiarazione di astensione dal voto

Prima che abbia inizio la votazione i Consiglieri possono dichiarare di astersi dal voto.

Art. 23

Votazione per divisione

Si procede a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta, quando la votazione per divisione venga chiesta da uno o più Consiglieri.

Art. 24

Specie di votazione e validità delle deliberazioni

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, eccezion fatta per le maggioranze speciali richieste dalle legge.

Le schede bianche, nulle e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 25

Verbali delle sedute

Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in presenza, videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero di coloro che sono assenti.

Il verbale contiene inoltre:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.

La registrazione della seduta, sottoscritta digitalmente dal Segretario Comunale, sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. Sul sito internet in apposita sezione viene pubblicato il file audio degli interventi.

Per le verbalizzazioni relative a stato e qualità delle persone dovrà precisarsi che si è proceduto a scrutinio segreto;

Ogni Consigliere può produrre un testo dell'intervento in forma scritta chiedendo che faccia parte integrante quale allegato della verbalizzazione della seduta.

Art. 26

Gruppi consiliari

I Gruppi consiliari si formano per dichiarazione scritta di appartenenza da parte di ciascun consigliere, da presentarsi nella prima seduta di Consiglio, ovvero nella prima seduta successiva alla entrata in vigore del presente regolamento.

Possono formarsi anche più gruppi all'interno delle liste presenti in Consiglio.

Art. 27

Presidenti dei Gruppi consiliari e riunioni

Ogni Gruppo consiliare deve comunicare al Sindaco il quale, a sua volta, deve darne comunicazione al Consiglio, il nome del proprio capo gruppo ; in mancanza è considerato tale il Consigliere più anziano del gruppo.

I Capigruppo vengono convocati dal Sindaco ogni volta che questi lo ritenga opportuno al fine di concordare un intervento improcrastinabile, di esaminare una situazione contingibile ed urgente che non consenta l'immediata convocazione del Consiglio, di ascoltare il loro parere su una determinata azione da svolgere, di dare comunicazioni su fatti che rivestano particolare importanza nell'interesse collettivo, di prendere accordi anche ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

Alle riunioni dei Capigruppo partecipa, a richiesta del Sindaco ed in veste di consulente, il Segretario Comunale.

L'eventuale verbale viene redatto dal Segretario o da altro funzionario o impiegato da questi delegato.

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

Art. 28

Diritto di interrogazione - Di interpellanza e di mozione - Norme comuni

Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni intorno a questioni attinenti all'attività dell'amministrazione Comunale.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere formulate per iscritto. Non sono

ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti. Sulla loro ammissibilità giudica inappellabilmente il Sindaco.

Lo svolgimento delle interrogazioni con richiesta di risposta orale, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatto a parte da ogni altra discussione.

Ogni Consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri ; ma come interrogante, interpellante e proponente, è considerato, ai fini della risposta o della discussione, il primo firmatario.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere ritirate dai presentatori rispettivamente prima del loro svolgimento o discussione.

Art. 29

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale per conoscere :

se un determinato fatto, riguardante l'amministrazione in genere o taluno dei suoi membri o, comunque, un servizio o un dipendente comunale, sia vero o sia venuto a loro conoscenza;

se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta abbiano preso o intendano prendere in proposito;

se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti che al richiedente occorrono per trattare un certo argomento;

se la Giunta intenda fornire informazioni o spiegazioni in merito al specifiche attività dell'amministrazione Comunale.

Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione può presentarla per iscritto ed indicare se intenda ottenere risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

L'interrogazione a risposta orale è posta all'ordine del giorno della prima seduta di ciascuna sessione consiliare.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute consiliari. Ad esse deve essere data risposta entro quindici giorni dalla presentazione, dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia.

Art. 30

Svolgimento delle interrogazioni con risposta orale

L'interrogazione viene letta al Consiglio Comunale da chi la presenta nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.

La risposta del Presidente o dell'Assessore incaricato non può superare la durata di dieci minuti. L'interrogante ha diritto a replicare solo per dichiarare se sia soddisfatto o meno. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Ove l'interrogazione sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo di essi ; in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Se l'interrogante non si trovi presente in aula quando giunge il suo turno, l'interrogazione si intende ritirata a meno che il presentatore o i firmatari ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o la loro assenza sia giustificata.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente. In tal caso viene data agli interroganti un "unica risposta.

l'interrogazione non dà luogo a discussione, avendo carattere informativo.

Art. 31

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su determinati problemi.

Le interpellanze sono scritte all'ordine del giorno della prima seduta di ciascuna sessione consiliare.

Art. 32

Svolgimento delle interpellanze

Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del presentatore, l'interpellante ha la facoltà di illustrarla per non oltre dieci minuti.

La risposta del Presidente o dall'assessore all'uopo incaricato non può superare i dieci minuti. l'interpellante ha diritto a replicare per non più di cinque minuti, al fine di dichiarare se sia soddisfatto o meno.

Qualora l'interpellante si dichiari insoddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle

spiegazioni date dal Sindaco o dall'Assessore, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno del primo successivo Consiglio utile. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario ; in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Se l'interpellante non si trovi presente in aula quando giunge il suo turno, l'interpellanza si intende ritirata, a meno che il presentatore o i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o la loro assenza sia giustificata.

Le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente. In tal caso viene data agli interpellanti un'unica risposta.

Il Presidente può inoltre disporre che si risponda contemporaneamente anche ad interrogazioni ed interpellanze il cui contenuto sia analogo.

Art. 33

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio e può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.

La mozione, previa iscrizione all'ordine del giorno, comporta una discussione e l'adozione di un voto deliberativo, essendo parificata alle proposte di iniziativa consiliare, in analogia al disposto del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.

Le mozioni devono essere iscritte all'ordine del giorno della prima seduta di ciascuna sessione consiliare.

Art. 34

Svolgimento delle mozioni

Per la discussione e la votazione delle mozioni si applicano le disposizioni contenute negli artt. 16 e ss. del presente regolamento, con le limitazioni di tempo prescritte.

La votazione di una mozione può farsi per divisione ricorrendo le condizioni stabilite nel presente regolamento.

Le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

Quando su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le

mozioni siano state presentate anche interpellanze ed interrogazioni, si svolge, ugualmente, un'unica discussione ; però agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 35

Limite per lo svolgimento delle interpellanze e delle mozioni

Nel rispetto dei limiti di tempo stabiliti dal presente regolamento, nessun consigliere può svolgere più di due interpellanze o mozioni nella stessa adunanza.

Art. 36

Mozione d'ordine

Per mozione d'ordine si intende il richiamo alla legge o al regolamento o all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.

Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide con votazione per alzata di mano senza discussione.

Art. 37

Discussione e ordine degli interventi

Su ciascun argomento la discussione inizia con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione dello stesso Presidente o dell'Assessore competente per materia o del Consigliere proponente o del relatore speciale. Il relatore può anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta inviata ai Consiglieri o quella depositata agli atti del Consiglio, in visione ai Consiglieri.

Successivamente sono ammessi a parlare, seguendo l'ordine di iscrizione, i Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.

Il Consigliere che ha ottenuto la parola può cedere il suo turno ad altri.

Il Consigliere inserito nell'ordine di iscrizione a parlare e che risulti assente dall'aula al momento del suo turno, decade dal diritto alla parola.

Nessun discorso può essere interrotto e rinviato, per la sua continuazione, ad altra seduta se non con il consenso del Consigliere che sta parlando o ha diritto ad iniziare, al momento, il suo intervento.

In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

Art. 38

Diritto d'iniziativa

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed ai Consiglieri.

Sono prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle del Sindaco, della Giunta ed infine quelle dei Consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 39

Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri

È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Al Presidente è lasciato decidere se concedere la parola al richiedente oppure negarla.

Se il Consigliere insiste avverso la decisione del Presidente, decide il Consiglio senza discussione, con votazione per alzata di mano.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare una commissione di inchiesta la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Tale commissione speciale in proporzione numerica della rappresentatività dei gruppi in seno al Consiglio, viene nominata dal Consiglio medesimo nella seduta successiva, mediante votazione per scrutinio segreto previa iscrizione all'ordine del giorno. La commissione nomina nel suo seno il Presidente. Alla commissione, il Presidente del Consiglio comunale assegna un termine per presentare le sue conclusioni che devono essere comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.

Art. 40

Proposte dei Consiglieri durante la discussione, ordini del giorno ed emendamenti

Ciascun Consigliere ha diritto, durante o al termine della discussione, di presentare proposte.

Dopo le dichiarazioni di voto, che precedono le votazioni, non è ammessa alcuna richiesta di Tali proposte assumono la forma dell'ordine del giorno o dell'emendamento ; sia l'uno che l'altro, devono essere presentati al Presidente per iscritto e devono essere attinenti all'argomento in discussione.

L'ordine del giorno consiste in una richiesta di votazione intesa a respingere o a modificare il provvedimento in esame.

L'ordine del giorno "puro e semplice" consiste in una richiesta di votazione intesa a far sì che non si prenda in considerazione alcuna proposta, diversa da quella iscritta all'ordine del giorno dei lavori della seduta consiliare, ovvero intesa a far accettare o respingere, integralmente, un emendamento della proposta in discussione.

L'emendamento, invece, consiste nella proposta di apportare soppressioni, modifiche o aggiunte al testo del provvedimento in esame.

Nessun consigliere può presentare più di un ordine del giorno nella medesima discussione generale; ha però facoltà di ritirare quello presentato o di sostituirlo con altro. L'ordine del giorno deve essere sottoposto a votazione che, salvo richiesta di forma diversa prevista dal regolamento, ha luogo per alzata di mano.

La precedenza è data agli ordini del giorno di contenuto più estensivo ; in ogni caso essa spetta all'ordine del giorno puro e semplice, la cui approvazione comporta la decadenza di tutti gli altri.

A richiesta di uno o più Consiglieri si procede a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno o di un emendamento.

Gli ordini del giorno devono essere presentati prima della chiusura della discussione generale ; se presentati dopo, il proponente non ha diritto allo svolgimento.

Ciascun Consigliere ha diritto di presentare uno o più emendamenti soppressivi, modificativi o aggiuntivi al testo del provvedimento. La discussione e la votazione di emendamenti al testo hanno la precedenza su quella del testo stesso. Nel caso di presentazione di emendamenti, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, modificativi, testo del progetto al quale si riferisce l'emendamento, emendamenti aggiuntivi.

Nell'ambito dello stesso tipo di emendamenti, discussione e votazione hanno luogo seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Ciascun proponente, nel corso della discussione, ha diritto di ritirare l'emendamento presentato.

Per il sistema di votazione è valido quanto stabilito per la votazione degli ordini del giorno.

Dichiarata chiusa la discussione generale, nessun emendamento può essere più accettato.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Art. 41

Inammissibilità di ordini del giorno ed emendamenti

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno e di emendamenti che siano formulati con frasi o termini sconvenienti o siano estranei all'oggetto della discussione.

Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano.

Art. 42

Accettazione e reiezione da parte dei relatori di ordini del giorno ed emendamenti presentati

I relatori, prima della chiusura della discussione, possono dichiarare soltanto se mantengono le originarie proposte o se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati, motivandone brevemente le ragioni.

Art. 43

Intervento del Sindaco, degli Assessori e dei relatori nella discussione

Il Sindaco, gli Assessori competenti e, ove si tratti di argomenti che siano stati demandati allo studio di determinati Consiglieri oppure allo studio di speciali commissioni consiliari, i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione,

Art. 44

Commissione permanente per elaborazioni e modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti comunali

La Commissione permanente permanente per elaborazioni e modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti comunali ha la funzione di studiare e sottoporre al Consiglio le modifiche e le integrazioni che l'esperienza abbia suggerito, sempre che le stesse non contrastino con le leggi e i regolamenti dello Stato e della Regione, e di proporre la soluzione dei quesiti che dovessero presentarsi in rapporto alla sua interpretazione ed applicazione.

La Commissione è composta dal Sindaco o delegato che la presiede, dall'Assessore competente per materia, dai Capi Gruppo consiliari, dal Segretario comunale, dal Vicesegretario comunale che svolge anche le funzioni di Segretario della Commissione.

Art. 45

Conferenza dei Capigruppo

Ogni qualvolta si ravvisi la necessità di approfondire, chiarire, modificare, aggiornare e quant'altro un qualsiasi oggetto di interesse pubblico, il Sindaco, su sua iniziativa o su iniziativa di un capogruppo, convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari.

Art. 46

Commissioni consiliari

Qualora la conferenza di cui al precedente articolo non porti alla soluzione del problema, il Sindaco propone al Consiglio comunale la nomina di apposita Commissione consiliare, formata da membri scelti tra i Consiglieri comunali che abbiano maggiore esperienza in materia.

L'elezione dei componenti avviene a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo ; risulteranno eletti i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Le Commissioni Consiliari di cui sopra hanno il compito di esaminare preventivamente le particolari questioni loro demandate e di esprimere su di esse motivati pareri.

Le competenze di tali Commissioni vengono stabilite dal Consiglio con la deliberazione di costituzione delle stesse, con la quale si provvede, altresì, a regolamentarne il funzionamento.

Art. 47

Norme generali sul funzionamento delle Commissioni.

Le Commissioni Consiliari, nella prima riunione, convocata dal Sindaco, eleggono nel proprio seno il Presidente ed un Segretario con funzioni verbalizzanti.

Su ciascuna questione esaminata e conclusa le Commissioni devono trasmettere, entro i termini indicati nella delibera di cui all'art. 46, ult. Cpv., tramite la Segreteria, una relazione al Consiglio Comunale. Tale relazione viene depositata agli atti del Consiglio in visione ai Consiglieri, in qualsiasi momento il Sindaco può convocare il Presidente della Commissione per informazioni relative al mandato conferito.

Art. 48

Natura dell'attività delle Commissioni – Richiesta pareri ed informazioni

Le conclusioni verbalizzate dalle Commissioni hanno natura di pareri non vincolanti per il Consiglio

Comunale e ciò in relazione al carattere meramente consultivo delle stesse.

Esse hanno facoltà di avvalersi della collaborazione degli uffici e strutture del Comune; possono chiedere informazioni, notizie e copia di documenti attinenti gli affari sottoposti al loro esame.

Art. 49

Casi non previsti dal regolamento

Per tutti i casi che possano presentarsi durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative e regolamentari, provvede il Presidente. Qualora la decisione assunta venga contestata da qualche Consigliere, il caso viene sottoposto dallo stesso Presidente, seduta stante, al Consiglio che decide con votazione per alzata di mano senza discussione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA O MODALITÀ MISTA

Art. 50

Principi generali

Le sedute istituzionali degli organi consiliari, fatta eccezione per quelle nelle quali sono previste votazioni a scrutinio segreto, possono svolgersi, in via telematica mediante videoconferenza o modalità mista, secondo una delle sotto indicate modalità:

- con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;

oppure

- con la presenza fisica del Sindaco o Presidente del Consiglio, se nominato, e del Segretario Comunale a cui possono aggiungersi altri componenti del Consiglio Comunale.

Tali modalità di svolgimento della seduta consiliare andranno specificatamente indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 51

Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzati a consentire la

comunicazione tra persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- a. consentire al Presidente ed al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, di accertare l'identità dei consiglieri partecipanti alla videoconferenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. consentire a tutti i componenti, di partecipare alla discussione, ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
- c. assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al regolamento del consiglio comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

Art. 52

Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza ed a distanza:

- a. al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali, se non ne è già in possesso, o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza. L'utilizzo del sistema di videoconferenza deve avvenire tramite strumenti e dispositivi idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza.
- b. la presenza dei consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- c. per il computo del numero legale si sommano ai consiglieri collegati in videoconferenza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune oltre ai componenti dell'assemblea eventualmente presenti nella sala ove si svolge la seduta consiliare;
- d. le riunioni dell'organo consiliare sono registrate secondo le modalità consentite dalla piattaforma di accesso alla video conferenza;

La seduta in forma pubblica viene assicurata attraverso la diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato (secondo le

disposizioni contenute nel presente Regolamento) e le riunioni della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni. Qualora, per problemi tecnici, non possa essere effettuata la diretta streaming, dovrà essere, comunque, garantita la pubblicazione in tempi differiti, nell'apposita sezione del Sito istituzionale, della ripresa integrale dei lavori.

Art. 53

Partecipazione alla seduta

La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Comunale, mediante appello nominale dei consiglieri che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

Art. 54

Apertura e chiusura della seduta

La seduta si intende aperta nel momento in cui il Presidente del Consiglio ha constatato la presenza del numero legale, dopo che il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale che la stessa si svolge in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di una parte dei componenti in videoconferenza e di una parte in presenza.

La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti.

La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Art. 55

Interventi nel corso della seduta

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità, previste dal vigente regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo consiliare.

Le modalità di intervento sono definite all'inizio della seduta dal Presidente che esporrà ai presenti le misure operative per assicurare l'ordine e la successione degli interventi.

La votazione avviene per appello nominale mediante espressa dichiarazione da parte di ciascun consigliere. In fase di votazione per appello nominale se un Consigliere non risponde, né alla prima

né alla seconda chiamata, lo stesso deve essere considerato temporaneamente non presente ai lavori del Consiglio.

Al termine di ciascuna votazione il Presidente ne dichiara l'esito.

Art. 56

Utilizzo dell'account

Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma).

Art.57

Sospensione della seduta per ragioni tecniche

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza previa verifica delle presenze.

Art.58

Conferenza dei capigruppo e Commissioni consiliari

Per le eventuali sedute relative alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni consiliari, le precedenti prescrizioni e regole, di cui al presente capo, si applicano per quanto compatibili tenuto conto della specificità delle stesse. Le sedute delle Commissioni consiliari possono essere registrate. Il file di registrazione della seduta costituisce verbale della riunione.

Art. 59

Rinvio al regolamento

Per quanto non previsto al presente capo si fa esplicito rinvio, per quanto compatibile, alla disciplina contenuta nel presente regolamento

Art. 60

Entrata in vigore del regolamento

Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vengono abrogate eventuali disposizioni che siano in contrasto con il presente regolamento.